

N. 49.038 del Repertorio

ATTO DI CESSIONE

DI ATTIVITA' E PASSIVITA' DELLA SICILCASSA S.p.A. CON
SEDE IN PALERMO, IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, TRA LA STESSA ED IL BANCO DI SICILIA
S.p.A., CON SEDE IN PALERMO.

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasette.

Il giorno sei del mese di settembre

In Palermo, negli uffici del Banco di Sicilia Via G. Magliocco 1,

Innanzi me Dott. UGO SERIO, Notaio in Palermo, con studio in Via
Mariano Stabile n.172, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Palermo, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fattane dai
comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono comparsi i
Signori :

- dott. Vincenzo Pennarola nato a Napoli il 28 luglio 1934,
- prof. Avv. Andrea Pisani Massamormile nato a Napoli il 22 settembre
1951, domiciliati per la carica presso la sede della società, i quali
intervengono nella loro qualità di Commissari Liquidatori della
SICILCASSA S.p.A. in Liquidazione coatta Amministrativa, con sede in
Palermo, Via Filippo Cordova n.76, iscritta nel Registro delle Imprese di
Palermo al n. 38759 Tribunale di Palermo, codice fiscale 03989900828, (di
seguito denominata anche "cedente", "Sicilcassa" o "Liquidazione") come
tale nominati con provvedimento della Banca d'Italia in data 5 settembre
1997, che, in copia conforme all'originale, al presente atto si allega

segnato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale previa lettura datane alle parti ;

-Prof. CARLO DOMINICI nato a Palermo il 14 settembre 1940,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del BANCO DI SICILIA S.p.A., con sede legale in Palermo, Via Generale Magliocco n.1, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo al n.38758 Tribunale di Palermo, codice fiscale 03987280827 (di seguito denominato anche "cessionaria"), al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 settembre 1997, che, in copia conforme all'originale, al presente atto si allega segnata di lettera "B", quale parte integrante e sostanziale previa lettura datane alle parti.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettiva veste rappresentativa io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere quest'atto mediante il quale convengono quanto segue :

PREMESSO

- 1) che la liquidazione coatta amministrativa della SICILCASSA S.p.A., disposta con decreto del Ministro del Tesoro in data 5 settembre 1997, n. 602529, rende necessario un intervento a salvaguardia degli interessi dei depositanti e della clientela in generale ;
- 2) che i Commissari Liquidatori della SICILCASSA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa in data 6 settembre 1997 hanno assunto, con il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, apposita delibera allegata sub "C", previa lettura datane alle parti, avente ad oggetto la cessione al BANCO DI SICILIA S.p.A. di attività e passività della

SICILCASSA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, nei termini ed alle condizioni contemplati nel presente atto ;

- 3) che il Consiglio di Amministrazione del BANCO DI SICILIA S.p.A., in data 3 settembre 1997, ha assunto delibera avente ad oggetto il rilievo di attività e passività della SICILCASSA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa; (come sopra allegata sub. E).
- 4) che la Banca d'Italia, su richiesta delle parti, ha autorizzato la presente cessione con provvedimento in data 6 settembre 1997, che, in copia conforme - previa lettura da me datane alle parti - si allega segnato di lettera "D" ;
- 5) che le parti assumono provvisoriamente a base dei presenti accordi la situazione contabile provvisoria della SICILCASSA S.p.A. in liquidazione coatta, alla data del 5 settembre 1997, quale emerge dal documento che, sottoscritto dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto segnato di lettera "E", omissane la lettura con il consenso dei componenti che dichiarano di ben conoscerlo; con riserva di procedere consensualmente alla redazione di una situazione contabile definitiva riferita alla data del presente atto ;
- 6) che in data 5/9/97 sono stati definiti con le OO.SS. dei protocolli d'intesa, concernenti fra l'altro il trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Sicilcassa, che vengono allegati al presente atto sub "F" e "G" omissane la lettura con il consenso delle parti ;

TANTO PREMESSO

le costituite parti richiedono a me Notaio di ricevere il presente atto, che esse stipulano allo scopo di cui innanzi, regolato dai seguenti patti e

condizioni.

ARTICOLO 1

1. La premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne formano il patto primo.

ARTICOLO 2

1. La SICILCASSA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, come in epigrafe rappresentata, cede ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successive modificazioni e integrazioni, (di seguito denominato "Testo Unico") al BANCO DI SICILIA S.p.A., come pure in epigrafe rappresentato, che in buona fede rileva, le proprie attività e passività esistenti alla data odierna, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili e i rapporti contrattuali, nonché ogni altro rapporto o sopravvenienza attiva o passiva, anche di natura tributaria, riconducibile alle attività e passività trasferite, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5.

Per quanto concerne i diritti immobiliari e quelli sui beni mobili registrati, ai fini della loro esatta identificazione ed in relazione a quanto richiesto dalle norme vigenti, la cedente e la cessionaria si obbligano a stipulare, entro il termine indicato nel successivo articolo 3, comma 2, apposito atto ricognitivo. Ai sensi e per gli effetti della Legge n.15/1968 nonché della Legge n.165/1990, la Sicilcassa dichiara che il reddito delle unità immobiliari trasferite ha partecipato alla formazione del reddito complessivo imponibile indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, sulla base dei costi e ricavi effettivamente

prodotti relativamente agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa e con i criteri fondiari per tutti gli altri immobili.

Dichiara inoltre espressamente di attribuire alle unità immobiliari trasferite un valore non inferiore a quello desumibile con i criteri automatici di cui all'art. 52, 4° comma, del D.P.R. n. 131/86. Si invoca, altresì, per gli immobili eventualmente non ancora iscritti in catasto, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito con modifiche dalla Legge 13 maggio 1988 n. 154. Nell'atto ricognitivo da redigersi nel termine di cui al successivo art. 3, comma 2, saranno elencate le unità immobiliari trasferite con i valori ad esse analiticamente attribuiti.

2. Per effetto della cessione ogni diritto, ragione, azione ed obbligo, anche di natura amministrativa e fiscale, spettante a qualsiasi titolo alla SICILCASSA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa viene trasferito al BANCO DI SICILIA S.p.A., ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e

5. La cedente, altresì, con il presente atto trasferisce tutti i diritti e facoltà di carattere tributario (ad es. perdite fiscali), nell'ipotesi di sopravvenute modifiche normative alle vigenti disposizioni di legge che ciò consentano.

3. Sono esclusi dalla cessione:

a) i crediti per cassa in sofferenza relativi ai principali gruppi debitori e ad altre posizioni di rilevante ammontare di cui all'elenco che si allega segnato di lettera "H", omessane la lettura con il consenso dei componenti, il cui ammontare complessivo è pari al 50% circa delle

sofferenze nette per cassa al 31 maggio 1997;

b) i giudizi attivi e passivi direttamente o causalmente collegati ai rapporti di credito di cui alla lett. a);

c) le azioni di responsabilità e risarcitorie, in qualsiasi sede esercitabili, nei confronti degli ex amministratori, sindaci, esponenti aziendali e ogni altro soggetto responsabile degli eventi che hanno determinato il dissesto della Sicilcassa.

4.1) Nel caso in cui, al termine delle verifiche di cui all'articolo 3, l'ammontare (A) dei crediti per cassa e di firma in sofferenza dovesse risultare maggiore di quello (B) dei crediti per cassa in sofferenza al 31 maggio 1997, alla Liquidazione verranno retrocessi crediti per cassa in sofferenza per un importo corrispondente al 50% della differenza tra (A) e (B), fino a che tale differenza, nel complesso, non superi il limite di L.300 miliardi, e al 100% per la parte eccedente tale limite.

4.2) Ai fini del calcolo del predetto limite di L.300 miliardi si tiene conto del valore dei crediti per cassa e di firma al netto delle rettifiche operate alla data di stipula del presente atto.

4.3) Per l'individuazione dei crediti in sofferenza da retrocedere alla Liquidazione si farà riferimento al criterio del maggior importo, considerando anche i crediti in sofferenza ceduti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4.4) Le parti si impegnano a gestire in modo coordinato i crediti di firma collegati ai crediti per cassa rimasti alla Liquidazione o alla stessa retrocessi. I crediti per cassa derivanti dalla escussione dei predetti

crediti di firma saranno prioritariamente retrocessi alla Liquidazione,
nell'ambito del limite indicato al predetto comma 4 punto 1.

5) In ogni caso, la cessionaria risponde delle passività oggetto della
presente cessione solo nella misura in cui esse risultino dallo stato
passivo ai sensi del citato art. 90, comma 2 del Testo Unico. Alle
eventuali insinuazioni tardive si applica l'articolo 91, comma 9 del
Testo Unico.

V. l. c. v.
6.11.6.6

ARTICOLO 5

1. La cessione di cui al presente contratto ha immediata efficacia traslativa
e liberatoria e pertanto la cessionaria subentra automaticamente in tutte
le attività e passività cedute.

La cessionaria subentra altresì nei privilegi e nelle garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore della
cedente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, relativamente
alle attività cedute.

2. La determinazione dell'eventuale credito di una delle parti nei confronti
dell'altra avrà luogo sulla base della situazione definitiva di trapasso,
riferita alla data del presente atto, che, ove possibile, dovrà essere
predisposta entro sei mesi dalla stipula del presente atto, eventualmente
prorogabili a dodici mesi su richiesta di una delle parti, previa
consensuale verifica della sussistenza delle poste attive e passive e degli
impegni figuranti nella situazione dei conti, nonché consensuale
valutazione di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi oggetto della
presente cessione ivi compreso il valore dei giudizi attivi e passivi
effettuata secondo i criteri indicati nel successivo comma 4.

3. Le azioni di responsabilità e risarcitorie indicate al precedente art. 2 comma 3, lett. "c" saranno oggetto di valutazione consensuale fra le parti in occasione della eventuale cessione delle stesse.

4. Nella valutazione dei crediti ceduti si terrà conto del presumibile valore di realizzo.

Per i crediti in sofferenza, da individuarsi secondo i criteri indicati nel Manuale per la compilazione della Matrice dei conti della Banca d'Italia e quelli integrativi che verranno concordati tra le parti, il presumibile valore di realizzo verrà determinato tenendo conto delle spese legali e dei tempi di recupero e applicando un tasso annuo di attualizzazione pari al 12,50%.

Per i crediti in sofferenza assistiti da garanzie immobiliari si terrà conto anche del fenomeno dei ribassi d'asta nelle procedure esecutive immobiliari.

Per tutte le altre attività cedute verrà applicato il criterio del valore di mercato nell'ipotesi di realizzo.

5. Eventuali contrasti che dovessero insorgere in ordine alle valutazioni previste nel comma 2 del presente articolo saranno rimessi all'arbitraggio di una società di revisione scelta per estrazione fra le prime tre società per volume di affari, che non abbiano partecipato in alcun modo ad altri adempimenti connessi alla presente cessione e non svolgano attualmente altri incarichi per conto delle parti di cui al presente atto. Le relative spese verranno sostenute in parti uguali dalla cedente e dalla cessionaria.

ARTICOLO 4

1. L'eventuale debito a carico della banca cessionaria sarà corrisposto per contanti alla liquidazione entro quindici giorni dal momento della sua determinazione finale.
2. L'eventuale debito a carico della Liquidazione darà luogo ad un credito della banca cessionaria nei confronti della liquidazione stessa senza peraltro che la sua esistenza costituisca ostacolo alla chiusura della procedura.

ARTICOLO 5

1. La cessionaria, su richiesta dei Commissari Liquidatori, anticiperà le somme necessarie a coprire le spese di liquidazione, ivi compresi gli oneri connessi alla gestione dei crediti esclusi dalla presente cessione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e di quelli retrocessi alla liquidazione ai sensi dello stesso articolo 2, comma 4, gli oneri afferenti le azioni di responsabilità e risarcitorie di cui alla lett. C) della medesima disposizione, i compensi spettanti agli Organi della liquidazione nella misura determinata dalla Banca d'Italia, gli oneri connessi alla cessata amministrazione straordinaria, acquisendo un corrispondente credito di rivalsa nei confronti della liquidazione stessa, che andrà computato ai fini della determinazione dell'eventuale credito di una delle parti ai sensi dell'articolo 3 e soggetto alle disposizioni dell'articolo 4.

ARTICOLO 6

1. I dipendenti della Sicilcassa passano alle dipendenze della banca cessionaria.
2. Il trattamento economico e normativo di tali dipendenti sarà quello in atto presso la Sicilcassa conformemente agli accordi di cui al punto 6

della premessa.

3. La banca cessionaria si riserva di revocare funzioni, mandati, firme, incarichi e ciò per ragioni connesse all'"inuitus personae" e per assicurare la migliore gestione aziendale.
4. Le parti individueranno consensualmente i dipendenti della SICILCASSA che resteranno temporaneamente distaccati alle dipendenze della Liquidazione. Tali dipendenti saranno retribuiti dalla Liquidazione sino al momento in cui cesserà tale distacco. Il distacco dei singoli dipendenti cesserà a discrezione della Liquidazione e con preavviso alla cessionaria di mesi due.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che - come del resto e' previsto negli accordi sindacali richiamati al punto 6 delle premesse - l'acquisizione delle attività e delle passività della Sicilcassa non riguarda il Fondo Pensioni "ex esonerativo".

6. Le parti confermano che, comunque, tutte le eventuali pretese connesse ai rapporti di lavoro e/o previdenziali dei dipendenti ed ex dipendenti della Sicilcassa nei confronti della Banca cessionaria saranno regolate dalla disposizione di cui all'art. 2 comma 5.

ARTICOLO 7

1. Fermo restando l'utilizzo della denominazione sociale da parte della Liquidazione, le parti convengono che la cessionaria potrà utilizzare il nome "Sicilcassa", quale divisione del Banco di Sicilia, per identificare proprie strutture organizzative e prodotti.

ARTICOLO 8

1. Eventuali divergenze e controversie riguardanti la validità,

l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente atto e delle sue modifiche e integrazioni, ad eccezione di quelle concernenti le valutazioni previste nell'articolo 3 e disciplinate dal comma 5 del medesimo articolo, saranno rimesse al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dalla cedente, uno dalla cessionaria e il terzo, con funzioni di Presidente designato di comune accordo fra le parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana le cui decisioni entrambe le parti si impegnano sin d'ora a rispettare.

2. Il Collegio avrà sede a Palermo e giudicherà secondo diritto, osservando le norme del codice di procedura civile.

ARTICOLO 9

1. Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della cessionaria.

ARTICOLO 10

1. In considerazione di quanto detto al precedente articolo 3, il valore fiscale della presente cessione viene determinato in L.1 (lire una), e ciò anche ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 131/1985.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono.

Quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in tre fogli occupa nove facciate intere e sin qui della presente.

CARLO DOMINICI

VINCENZO PENNAROLA

ANDREA PISANI MASSAMORMILE